



COMUNE DI LAZISE

Provincia di Verona

Ordinanza n. 66

Lazise, 26-08-2023

Oggetto: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VELOCIPEDI E DEI DISPOSITIVI PER LA MICROMOBILITÀ ELETTRICA NEL CENTRO STORICO DI LAZISE

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE

Premesso che:

– il transito dei velocipedi (biciclette) nelle aree pedonali è di norma consentito, secondo le disposizioni del Codice della Strada, ed in tali casi i ciclisti sono tenuti a prestare la dovuta cautela, evitando di generare situazioni di pericolo per i pedoni;

– che a norma del c. 4 art. 182 CdS, *“i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza”*;

RILEVATO che nelle strade del centro storico che formano oggetto della presente ordinanza, per le caratteristiche ambientali e per le imprescindibili esigenze turistiche e commerciali, si rende necessario disciplinare il transito e la sosta dei veicoli con particolare riferimento ai velocipedi (biciclette).

Preso atto delle numerose segnalazioni con le quali privati cittadini hanno evidenziato ricorrenti pericoli per la circolazione pedonale, determinati dal transito irregolare e dalla velocità non adeguata con la quale velocipedi (biciclette), anche elettrici, monopattini elettrici o acceleratori di vario genere attraversano l'Area ZTL e Pedonale Urbana del centro storico di Lazise pregiudicando la incolumità dei pedoni e, in particolare, delle utenze più deboli;

Considerato che la suddetta circostanza è stata confermata a più riprese dal personale di Polizia Locale operante durante i relativi turni di servizio all'interno delle predette aree;

Valutata pertanto la situazione di pericolosità rappresentata da coloro che transitano a bordo di velocipedi (biciclette), anche elettrici, monopattini elettrici o di ogni altro dispositivo utilizzato per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (segway, hoverboard, e monowheel) nell' Area ZTL e Pedonale Urbana del centro storico di Lazise;

Ravvisata l'esigenza, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per la sicurezza della circolazione pedonale, di adottare il relativo provvedimento con il quale disciplinare la circolazione dei velocipedi (biciclette) a due o più ruote, dei monopattini, anche elettrici e di ogni altro genere di veicolo utilizzato per la micromobilità elettrica all' interno delle ZTL;

Riconosciuto che la limitazione al transito per tali tipi di veicoli all' interno delle ZTL comporta l'obbligo per i conducenti di scendere e condurli a mano;

Visto l'art.3 del Codice della Strada il quale, al punto 2, prevede che *"..... In particolari condizioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali"*;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;

ORDINA

A decorrere dal giorno 28.08.2023

Nel periodo 1° Giugno – 30 Settembre, tutti i giorni;

Nel periodo 1° Ottobre – 31 Maggio, nelle giornate di Sabato, Domenica e Festivi;

– l'istituzione del **divieto di transito** a tutti i velocipedi (biciclette) e monopattini, anche elettrici, e a ogni altro genere di veicolo utilizzato per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (segway, hoverboard, e monowheel), così come definiti dalla normativa vigente, con **l'obbligo di condurre a mano le velocipedi (biciclette) e in caso di sosta di parcheggiarle in luoghi idonei appositamente attrezzati (rastrelliere), nelle seguenti zone:**

Area Pedonale Urbana e Zona a Traffico Limitato di cui all'ordinanza n° 35/2016 così individuate:

- **Area Pedonale Urbana** in lungolago Cavazzocca Mazzanti, in Piazza Vittorio Emanuele II, in Piazzetta Cordonega fino all'incrocio con Corso Ospedale, piazza Vittorio Emanuele II e Sottoportego della Pissarola, per tutto il periodo dell'anno e fino a revoca della presente;
- **Zona a Traffico Limitato**, nel centro storico comprendente: Via Porta San Zeno, dalla S.R.249 all'incrocio con Piazza Vittorio Emanuele II, Vicolo cieco Porta, Piazza don Agostini, Vicolo Chiesa, Via Chiesa, Via F.F.Scolari, Piazzetta Gafforini, Vicolo Gafforini, Via Aldegheri, Piazzetta Bozzini (ex Milana), Via Milana, Vicolo e Piazzetta Beccherie, Via Rocca, via Rosenheim, Via Porta del Lion, Via Castello, Via e Vicolo San Nicolò, Via Barbieri, Piazzetta Partenio e vicolo Partenio, Via Fontana e Vicolo Fontana, Lungolago Marconi, fino all'incrocio con Corso Cangrande, Corso Cangrande, Via Calle I e Via Calle II, Via Arco, Via Sponchie, Vicolo Androne e Via Albarello

DISPONE

-che l'ingresso all'interno delle suddette aree dei veicoli citati resta consentito unicamente se **condotti a mano**, nel rispetto del codice della strada. Sono esclusi dal presente divieto le seguenti categorie:

- Residenti nel Comune di Lazise;
- Velocipedi per servizi di pubblica utilità (messi comunali, nettezza urbana, etc.);
- Ospiti delle strutture ricettive poste all'interno delle aree oggetto del divieto;

- Dipendenti e titolari di attività turistico – ricettive e commerciali poste all'interno delle aree oggetto del divieto

Rammenta che in ogni caso, indipendentemente dalle deroghe, i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni

AVVERTE

che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta a carico dei trasgressori l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 182 del D.Lgs. 285/92: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26,00 ad euro 102,00

INFORMA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE altresì che

- il provvedimento sia portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Lazise;
- la presente ordinanza sia trasmessa a mezzo Pec, a cura del Comando di Polizia Locale, alla Prefettura di Verona, al Comando dei Carabinieri di Lazise.

IL Responsabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa